



I. C. "G. BRUNO - M. FIORE"-S.SEVERINO
NOLA (NA)
Prot. 0009311 del 02/10/2026
VII (Entrata)

Ai docenti a tempo determinato

All'albo

Ai DSGA

OGGETTO: Invito alla fruizione delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni e nel periodo intercorrente tra la fine delle lezioni e il 30 giugno (Ordinanza Corte di Cassazione civ. sez. lav. n. 16715 del 17/06/2024)

Si informa che, con la giurisprudenza di legittimità richiamata (ordinanza n. 16715 del 17 giugno 2024), è stata ribadita l'insussistenza di qualsiasi automatismo in materia di ferie non godute del personale docente a tempo determinato durante i periodi di sospensione dell'attività didattica. L'ordinanza stabilisce che il datore di lavoro deve informare tempestivamente il dipendente che, se non usufruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni, perde il diritto alla relativa indennità sostitutiva.

In particolare, viene precisato che qualora non vi sia stata un'espressa istanza del docente non di ruolo volta a godere del congedo nei giorni compresi fra la fine delle lezioni ordinarie e il 30 giugno, e il dirigente scolastico non abbia adottato provvedimenti invitando l'insegnante a fruirne entro un termine preciso con espresso avviso circa la perdita dell'indennità in caso di mancata fruizione, sussiste il diritto alla monetizzazione del congedo non utilizzato alla fine del rapporto di lavoro.

Di conseguenza, il dipendente non può essere considerato automaticamente in ferie durante tali periodi se il datore di lavoro non provvede a informarlo preventivamente.

La presente nota costituisce pertanto **atto di informazione al personale docente a tempo determinato** in servizio presso questa scuola in merito ai diritti afferenti alle ferie maturate.

Chiarimenti e giorni di sospensione delle attività

In materia di ferie del personale, ai sensi della normativa vigente (Legge n. 228/2012, art. 1, commi 54-55), è consentito il pagamento delle ferie per il personale docente e ATA supplente breve e saltuario o con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale di fruire delle ferie.

I giorni di sospensione delle lezioni comprendono, a titolo esemplificativo:

- Le vacanze natalizie e pasquali.
- Quelli stabiliti dal Consiglio di Istituto.
- I giorni di sospensione per operazioni elettorali.
- I mesi di luglio e agosto.
- I primi giorni di settembre che precedono l'avvio delle lezioni, se non prestati per attività di servizio.
- Quelli intercorrenti tra il termine delle lezioni e il 30 giugno, se non prestati per attività di servizio.

Le ferie possono essere pagate solo se residuano dopo aver scomputato da quelle maturate i giorni di ferie fruiti e i giorni di sospensione delle lezioni in cui il dipendente non risulti assente per altra causa o motivo (es. malattia, maternità, infortunio, permessi L. 104, congedi parentali, ecc.).

Disposizioni operative

Per quanto sopra esposto, **si invita il personale docente titolare di incarichi di supplenza a formulare le richieste per la fruizione delle ferie maturate o in corso di maturazione** durante i periodi di sospensione delle lezioni o negli altri periodi consentiti dalle norme sopra richiamate, utilizzando tassativamente il **Registro Elettronico Argo** (rivolgendosi alla Referente di plesso competente e inserendo le figure "Per conoscenza").

Si ricorda di accertarsi che la richiesta sia regolarmente vistata dalla segreteria; qualora risultasse non vistata, si dovrà procedere al controllo dei motivi ostativi, all'annullamento e alla ricompilazione della stessa.

Qualora tali richieste non venissero presentate, il dipendente perde il diritto al godimento delle ferie stesse o al pagamento della relativa indennità sostitutiva.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Enrico Giuseppe Boccia

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993